

Giuseppe Delle Vergini
Luigi Mughini

La normativa **RIFUGIATI**
E ASILO



INDICE

Legenda e avvertenze 4

Prefazione 5

Introduzione 7

Capitolo I - Ingresso sul territorio dello Stato, presentazione della domanda di asilo, lavoro 11

Capitolo II - Audizione del richiedente, decisione sulla domanda e tutela giurisdizionale in caso di diniego 23

Capitolo III - Condizioni e modalità del trattenimento e dell'accoglienza 39

Scheda di sintesi Ingresso sul territorio dello Stato, presentazione della domanda di asilo, lavoro 60

Scheda di sintesi Audizione del richiedente, decisione sulla domanda e tutela giurisdizionale in caso di diniego 63

Scheda di sintesi Condizioni e modalità del trattenimento e dell'accoglienza 67

Pubblicazione promossa dall'Assessorato al Terzo Settore, Accoglienza, Integrazione in collaborazione con il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Firenze

Testi:

Avv. Giuseppe Delle Vergini e Avv. Luigi Mughini - Associazione Progetto Arcobaleno Onlus, Via del Leone 9 - Firenze - Tel. 055 280052 - www.progettoarcobaleno.it

Coordinamento:

Giuseppina Bonanni, Ufficio Immigrati, Direzione Sicurezza Sociale, Via Verdi 24, Firenze, tel. 055 2769791, e-mail immigr@comune.fi.it

Organizzazione editoriale:

Comune Network

Grafica e impaginazione:

Homographicus

Stampa:

IT.COMM.

ISBN

??????????????

Il testo è disponibile alle pagine www.comune.fi.it/servizi_publici/stranieri/immigra.htm

LEGENDA E AVVERTENZE

c.d. Cosiddetta

CE Comunità Europea

CPP Codice di Procedura Penale

CPT Centro di permanenza temporanea

D.lgs. Decreto legislativo

DPR Decreto Presidente della Repubblica

FFAA Forze armate

G.U. Gazzetta Ufficiale

N.M. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140 Attuazione della direttiva 2003/9/CE stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Reg. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 (in G.U. n. 299 del 22 dicembre 2004) – regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

T.U. Testo Unico sull'immigrazione

Avvertenza: le note si trovano alla fine di ogni capitolo.

PREFAZIONE

Il lavoro che volentieri presentiamo rappresenta il primo tentativo di fornire uno strumento facile, ma rigoroso, della legislazione in materia di diritto d'asilo e status di rifugiato.

Perfino tra gli esperti di settore infatti si fa spesso confusione tra rifugiati, richiedenti asilo e immigrati (il cui status è in effetti definito da normative diverse) e ci è parso quindi indispensabile, pur in mancanza di una legge organica nazionale sul diritto di asilo, soffermarci su due importanti norme, il D.P.R. del settembre del 2004, n. 303 ed il D. Lgs. del maggio 2005, n.140, norme che hanno comunque stabilito e definito le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

Ancora una volta, insieme, abbiamo voluto presentare una guida specifica, l'ultimo prodotto, non certo per importanza, che si colloca nel percorso che abbiamo inteso intraprendere da qualche tempo per migliorare non solo l'informazione ma anche, in definitiva, il servizio all'utenza.

Un percorso di coordinamento e di interoperabilità tra Enti che, grazie al Progetto P.A.E.S.I, sta rendendo la collaborazione tra Comune di Firenze e Prefettura di Firenze, al cui interno è istituito il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, quanto mai preziosa ed utile a quanti, utenti o operatori, debbano confrontarsi con la complessità delle normative.

*L'Assessore al Terzo settore
Accoglienza, Integrazione
Lucia De Siervo*

*Il Prefetto di Firenze
Andrea De Martino*

INTRODUZIONE

Lo scopo principale del presente lavoro, come già avvenuto con le altre *Guideinput* in materia di normativa sull'immigrazione, è quello di dare all'utente uno strumento idoneo ad una lettura facilitata, ma quanto più precisa possibile, della vigente legislazione in materia di diritto di asilo e di status di rifugiato.

Il lavoro è stato svolto in maniera tecnica e acritica rispetto alla normativa, senza commenti o osservazioni, concentrandosi nel semplificare e coordinare il complesso corpo giuridico sull'asilo che, altrimenti, risulta di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori.

La speranza è quella di avere creato uno strumento agile e di facile consultazione non solo per gli operatori del diritto ma anche per tutte quelle persone che, per lavoro o volontariamente, ogni giorno si confrontano con la complessa realtà dei richiedenti asilo e dei rifugiati e, di conseguenza, con la difficoltà di districarsi tra le relative norme giuridiche.

Vogliamo comunque precisare che la normativa vigente lascia ancora insoluta l'attuazione del diritto di asilo costituzionale, come garantito dall'art. 10, comma 3, della Costituzione, che è cosa ben diversa dal riconoscimento dello status di rifugiato disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

L'asilo costituzionale, infatti, è quello che dovrebbe riconoscere il diritto di asilo nel territorio della Repubblica a chiunque si veda impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, indipendentemente quindi dall'essere di fatto perseguitati.

Il riconoscimento dello status di rifugiato invece riguarda la condizione in cui si trovano gli stranieri quando temono, a ragione, di essere personalmente perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche.

Il Legislatore, invece, ha impropriamente parificato e assimilato le due fattispecie giuridiche appena descritte, dando vita ad un corpo normativo di dubbia coerenza che utilizza indistintamente i concetti di asilo e di rifugiato, creando così non poca confusione "giuridica" nella materia che finisce con il disconoscere la tutela del diritto di asilo costituzionale. A quasi 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, purtroppo la nostra democrazia non si è ancora dotata di una legge organica sul diritto di asilo.

Avvertenza

In appendice sono state redatte tre schede di sintesi dei singoli capitoli con lo scopo di riassumere e facilitare ulteriormente l'analisi degli argomenti.

La normativa utilizzata per redigere la guida è la seguente:

DECRETO LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416, (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti in Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dalla L. n. 189/2002.

Abbreviato nel testo come **L. n. 39/90**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n. 303 (in G.U. n. 299 del 22 dicembre 2004) - Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Abbreviato nel testo in **Reg.**

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140 Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Abbreviato nel testo in **N.M.**

Avv. Giuseppe Delle Vergini

Avv. Luigi Mughini

Capitolo I

INGRESSO SUL TERRITORIO DELLO STATO, PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO, LAVORO

1) Chi può chiedere asilo ? ¹

(Art. 1 L. n. 39/90)

E' consentito l'ingresso in Italia dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

- a) Non sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento alla frontiera, né l'espulsione dello straniero verso uno Stato dove possa essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
- b) Non provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento alla frontiera, né l'espulsione dello straniero verso uno Stato dove possa essere perseguitato per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto.
- c) Non si ritenga, per serie ragioni, responsabile di crimini contro la pace, crimini di guerra, di crimini contro l'umanità o, comunque, responsabile di un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e

prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato, inoltre che si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite;

- d) Non sia stato condannato in Italia per uno dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (Art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.)² o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

2) Che cosa succede nel caso in cui il richiedente sia respinto alla frontiera ?

(Art. 1 L. n. 39/90)

Contro la decisione di respingimento alla frontiera, determinata dall'impossibilità di presentare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per uno dei motivi illustrati precedentemente (*vedi sopra punto n. 1*) è possibile proporre ricorso giurisdizionale.

3) Cosa deve fare lo straniero che intende essere riconosciuto rifugiato ?

(artt. 1 e 1 ter L. n. 39/90; art. 2 Reg.)

Lo straniero che intende entrare in Italia per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata, all'ufficio di polizia di frontiera, e se nel luogo di ingresso in Italia non esiste Ufficio di Polizia di frontiera, si intende per tale l'Ufficio della Questura territorialmente competente.

Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al Tribunale per i minorenni, competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Qualora non ricorrano le ipotesi di divieto di ingresso (*vedi sopra punto n. 1*), lo straniero elegge domicilio in Italia. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi di trattenimento, facoltativo o obbligatorio, rilascia, su richiesta, un

permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

4) Lo straniero che presenta la richiesta di asilo deve essere sempre trattenuto?

Quando è disposto il trattenimento facoltativo?

(art 1 bis L. n. 39/90)

Il principio generale è che il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.

Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza in Italia nei seguenti casi:

- a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, presentato documenti risultati falsi al suo arrivo in Italia;
- b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
- c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso in Italia.

In tali ipotesi il trattenimento dello straniero avviene in un centro di identificazione.

5) Quando invece è disposto il trattenimento obbligatorio?^{3/4}

(Art. 1 bis, comma 2-3-5, L. n. 39/90)

Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

- a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Il trattenimento è effettuato presso un centro di identificazione.

- b) se viene presentata una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Il trattenimento avviene presso un centro di permanenza temporanea e assistenza (CPT).

Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno.

Nei centri di permanenza temporanea e assistenza sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno.

Allo scadere del periodo di venti giorni, previsto per la procedura semplificata (*vedi sopra punto n. 4*), e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

6) Come si svolge l'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato?

(Art. 2. Reg., art. 3 N.M.)

L'Ufficio di Polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purché non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la Questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Se nel luogo di ingresso sul territorio nazionale non esiste l'Ufficio di Polizia di frontiera, si intende per tale l'ufficio della Questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile (*vedi sopra punto n. 1*), redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio.

Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata è rilasciata copia al richiedente.

Se non ricorre l'ipotesi eccezionale di procedere (per motivi di urgenza) all'esame della domanda in base alla Convenzione di Dublino, di norma la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.⁵

Il questore, quando ricorrono le seguenti ipotesi:

- a) verificare o determinare la nazionalità o identità del richiedente, mancanza dei documenti di viaggio o d'identità, oppure possesso di documenti risultati falsi;
- b) verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, se tali elementi non siano immediatamente disponibili;
- c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso in Italia, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

La Questura che riceve la domanda di asilo provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato di un apposito opuscolo redatto dalla Commissione nazionale in cui sono spiegati:

- a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;
- c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalità per richiederle;
- d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- e) le modalità di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalità di accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non può essere superiore alla durata della validità del permesso di soggiorno.

7) Quale documentazione viene rilasciata al richiedente asilo?

(Art. 4 N.M.)

Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Quando invece è disposto il trattenimento del richiedente asilo, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza.

Le attestazioni di cui sopra non certificano l'identità del richiedente asilo.

8) Se la domanda di asilo è presentata da un minore?

(Art. 2 Reg. – art. 8 N.M.)

Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, da immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di nomina del tutore e del protutore, nonché di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il tutore, così nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente Questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune ove si trova.

I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale per i minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Il Ministero dell'Interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

9) In quali lingue vanno effettuate le comunicazioni al richiedente asilo?

(Art. 4. Reg.)

Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

10) Il richiedente asilo può lavorare o frequentare corsi di formazione professionale?

(artt. 11 e 15 N.M.)

Il richiedente asilo non può svolgere attività lavorativa tuttavia, se la decisione sulla domanda di asilo non è adottata entro sei mesi dalla sua presentazione ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il ritardo è attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

- a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;
- b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identità o nazionalità;
- c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

Il richiedente asilo, ammesso a svolgere attività lavorativa, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

I richiedenti asilo, inseriti nei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

La possibilità di lavorare è consentita anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno la cui domanda di asilo era pendente alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo sulle norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo⁶

Note

¹ Definizioni contenute negli artt. 1. Reg. e 2 N. M.:

«testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

«decreto»: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

«richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

«straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

«familiare»: i soggetti per i quali è previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

«domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

«centri»: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;

«Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

«Commissione nazionale»: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

«Procedura semplificata»: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;

«ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

«minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa in Italia privo di assistenza e rappresentanza legale.

² Art. 380, commi 1 – 2, c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'articolo 625 primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561 delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645 delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416 bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

³ Con circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere n. 400/

B/2005/460/P/15.1.7.7 del 31.10.2005, è stato stabilito che la posizione d'irregolarità della presenza del richiedente asilo non può costituire, da sola, l'elemento unico e sufficiente per determinare l'obbligatorietà del trattenimento qualora lo straniero abbia presentato spontaneamente richiesta di asilo.

⁴ Si fa presente che l'art. 14, comma 2, del D. lgs. N. 140/05 (Disposizioni transitorie) dispone che per i richiedenti asilo ammessi a svolgere attività lavorativa che, al 20 ottobre 2005, avevano pendente la propria domanda di asilo da oltre sei mesi, e per i quali non è applicabile il trattenimento obbligatorio, l'accoglienza è disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e nei limiti della disponibilità già finanziata prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

⁵ La formulazione della norma appare poco chiara. Si ricorda che il regolamento CE n.343/2003 sostituisce la Convenzione di Dublino. Sull'argomento vedi P. Bonetti - Il diritto di Asilo in Diritto degli stranieri, a cura di B. Nascimbene, CE-DAM 2004, pag. 1229, il quale sostiene "che il nuovo art. 1 bis, co. 5, L. n.39/90 secondo un'interpretazione letterale, tale norma attribuirebbe allo Stato italiano la competenza all'esame delle domande in tutti i casi in cui non vi sia tempo per detto esame ("ove i tempi non lo consentano")." Meglio sarebbe, secondo l'autore, interpretare la norma nel senso che: "si attribuisce la competenza all'esame di tutte le domande di riconoscimento dello status presentate dai soggetti nei confronti dei quali si debba applicare la procedura semplificata, ovvero nei confronti di coloro che abbiano eluso o tentato di eludere i controlli alla frontiera, che siano in condizione di soggiorno irregolare o che siano stati destinatari di provvedimenti di respingimento o espulsioni".

⁶ Il decreto legislativo n. 140/2005 - Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri è stato pubblicato sulla G.U. n. 168 del 21.07.05 ed è entrato in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.

Capitolo II

AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE, DECISIONE SULLA DOMANDA E TUTELA GIURISDIZIONALE IN CASO DI DINIEGO

11) Che cosa sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato?

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, istituite presso alcune Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono gli organi competenti all'esame delle domande presentate dai richiedenti asilo.

12) Dove si trovano e come sono composte le Commissioni territoriali?

(Art. 1 - quater L. 39/90 - Art. 12 Reg.)

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono istituite presso le seguenti Prefetture - Uffici territoriali del Governo:

Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;

Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;

Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro.

Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di accoglienza.

Negli altri casi è competente la Commissione territoriale nella cui circoscrizione è presentata la domanda.

La domanda viene trasmessa alla Commissione territoriale competente per luogo di presenza del richiedente asilo nei centri, oppure dove è stata presentata la domanda.

I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione all'attività, organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, può destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

Le Commissioni territoriali sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.

Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di

richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

13) Che cosa è la Commissione nazionale per il diritto di asilo?

(Art. 1 - quinquies L. 39/90 - art. 18 Reg.)

La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, fino all'ottobre 2005 unico organo a livello nazionale competente a decidere sulle domande dei richiedenti asilo, è stata trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri, provvede, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in più Sezioni.

14) Quali sono le funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo?

(Art. 19 Reg. – art. 1 quinquies L. 39/90)

La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

La Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede, in particolare:

- a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;
- b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari;
- c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;
- d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;
- e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;
- f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati

informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;

- g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;
- h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

15) Lo status di rifugiato può cessare o essere revocato?

(Art. 20. Reg - Art. 1 quinquies L. 39/90)

Lo status di rifugiato può cessare o essere revocato.

I casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato può, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data; non può essere chiesto più di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.

La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

16) In cosa differiscono la procedura semplificata e la c.d. procedura ordinaria?

La procedura semplificata si applica nei casi di trattenimento obbligatorio disposto a seguito della presentazione di una domanda di asilo inoltrata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare e a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

La sua durata complessiva, dal momento della presentazione della domanda alla decisione della Commissione territoriale, non può superare il termine di venti giorni.

La procedura c.d. ordinaria, che si applica quando non è disposto il trattenimento obbligatorio, ha una durata complessiva di trentacinque giorni che decorrono dal momento della presentazione della domanda alla decisione della Commissione territoriale.

17) Come si svolge la procedura semplificata?

(Art. 1-ter L. 39/90)

Nei casi di trattenimento obbligatorio disposto a seguito di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare e a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.

Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato nei casi di presentazione di una domanda di asilo fatta dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare, il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione.

Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.

La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanen-

za temporanea⁷; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al Tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo.

Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.

La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

L'allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale a rinuncia alla domanda.

Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato, ove i tempi non lo consentano per motivi di urgenza⁸.

18) Come si svolge la procedura ordinaria?

(Art. 1 quater L. 39/90)

Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.

La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

19) Come avviene la convocazione del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale?

(Art. 13 Reg.)

Il richiedente asilo deve essere ascoltato dalla Commissione territoriale competente.

La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale è comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente.

Fatto salva l'ipotesi dell'allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione, che equivale a rinuncia alla domanda, se non è stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo è scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.

L'audizione può essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi.

La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.

20) Come avviene l'audizione?

(Art. 14 Reg.)

La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.

Il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonché le condizioni dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

Il richiedente asilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestà sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e può essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

Il richiedente asilo può inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

21) Quale può essere il contenuto della decisione della Commissione territoriale?

(Art. 15 Reg. - Art. 1 quater L.39/90 - art 13 co. 8 T.U.)

La Commissione territoriale è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e cioè da un funzionario della carriera prefettizia che la presiede, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR, per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente, e delibera a maggioranza.

Entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, la Commissione territoriale adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

- a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
- b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
- c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria e, in particolare, il rischio di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti⁹ chiede al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La decisione è comunicata al richiedente, unitamente alle informazioni sulle modalità di impugnazione nonché, su richiesta adeguatamente motivata dello straniero, sulla possibilità di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

Tale documentazione è tradotta, anche sinteticamente, in una lingua a lui comprensibile, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola con preferenza per quella indicata dall'interessato.

Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.

Tale certificato consente allo straniero di ottenere un permesso di soggiorno per asilo.¹⁰

Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato è tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Ferma restando la possibilità di richiesta di riesame il questore:

- ⌚ provvede all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera nei confronti dello straniero già trattenuto nel centro di identificazione o nel CPT;
- ⌚ provvede invece, in esecuzione dell'espulsione, all'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Contro il decreto di espulsione può essere comunque presentato ricorso entro 60 giorni al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese di destinazione che ne cureranno l'inoltro all'Autorità Giudiziaria competente.

22) Che cosa è il riesame della domanda di asilo rifiutata?

(Art. 1 ter L. 39/90 - Art. 16 Reg.)

Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, richiesta adeguatamente motivata di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.

La Commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame della decisione.

La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

La Commissione territoriale integrata può procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui è ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

Il ricorso può essere presentato anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

23) Oltre al riesame è possibile impugnare il diniego dello status di rifugiato emesso dalle Commissioni territoriali?

(Art. 1 ter e quater L. 39/90)

Avverso le decisioni delle commissioni territoriali, che negano lo status di rifugiato, è ammesso entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, ricorso al tribunale ordinario, in composizione monocratica.

Anche in questo caso il ricorso al giudice non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva¹¹.

24) Il richiedente asilo può permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale?

(Art. 17 Reg. – art. 1 ter L. 39/90)

Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente è trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico¹².

La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumità o la libertà personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione è concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

La decisione del prefetto è adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed è comunicata all'interessato in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalità di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

25) Che cosa avviene alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato già pendenti?

(Art. 21 Reg.)

Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data del 20 ottobre 2005, sono decise da una speciale sezione della Commissione nazionale.

Note

⁷ I centri di permanenza temporanea e accoglienza sono previsti dall'art. 14 T.U. sull'immigrazione, D. lgs. n. 286/98. Di seguito si riporta il testo dell'articolo in questione:

Esecuzione dell'espulsione.

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la Solidarietà sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze

penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perché il permesso di soggiorno e' scaduto da più di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'Interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Il Ministro dell'Interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

⁸ Vedi sopra nota n. 5.

⁹ Art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.II.1950, ratificata con legge n. 848/55

¹⁰ Cfr. art. 11 D.P.R. n. 394/99, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

¹¹ *Avverso i provvedimenti di rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato, riguardanti le domande di riconoscimento pendenti all'ottobre del 2005, cioè prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla c.d legge Bossi-Fini (L.n. 189/02), si segnala l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, in materia di competenza territoriale, ha più volte individuato nel Tribunale di Roma l'unico giudice competente a decidere dette impugnazioni.*

¹² *Vedi nota n. 7.*

Capitolo III

CONDIZIONI E MODALITÀ DEL TRATTENIMENTO E DELL'ACCOGLIENZA

26) Come viene disposto il trattenimento del richiedente asilo?

(Art. 3 Reg.)

Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione è sinteticamente comunicato all'interessato e in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Nelle ipotesi di trattenimento facoltativo il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

Al richiedente asilo inviato nel centro è rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

Con la comunicazione con la quale il questore dispone l'invio in un centro di identificazione, il richiedente asilo è altresì informato:

- a) della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
- b) della normativa e del regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata (20 giorni), e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine del trattenimento facoltativo (20 giorni) o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento facoltativo, al momento dell'uscita dal centro è rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di ricono-

scimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

27) Che cosa sono i centri di identificazione?

(Art. 5 Reg.)

Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'Interno, sentite la Conferenza unificata Stato - Città ed autonomie locali, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

Le strutture allestite nel 1995 per il controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia possono essere destinate a centri di identificazione, mediante decreto del Ministro dell'Interno.

28) Come possono essere apprestati i centri di identificazione?

(Art. 6 Reg.)

Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'Interno può disporre, previa acquisizione di studi di fattibilità e progettazione tecnica:

- a) acquisizioni in proprietà, anche tramite locazione finanziaria, nonché locazione di aree o edifici;
- b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;
- c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attività della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attività ricreative o di studio e per il culto.

29) Come avviene la gestione del centro di identificazione?

(Art. 7 Reg.)

Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

In particolare, nella convenzione è previsto:

- a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;
- b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacità adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonché alle necessità specifiche dei minori e delle donne;
- c) le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;
- d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;
- e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

- f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
- g) modalità per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'Interno e alla Commissione territoriale;
- h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;
- i) le attività ed i servizi per garantire il rispetto della dignità ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'Interno, alla regione, alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività effettuata nel centro l'anno precedente.

30) Come funzionano i centri di identificazione?

(Art. 8 Reg.)

Nel rispetto delle direttive impartite dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro¹³ predispone servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle

attività per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalità e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

- a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
- b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
- c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela¹⁴ dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi è una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

31) Quali sono le modalità di permanenza nel centro di identificazione?

(Art. 9 Reg.)

È garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

L'allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale a rinuncia alla domanda.

E' consentita l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, purché compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, dei richiedenti asilo ad eccezione:

- 1) Che sia necessario verificare o determinare la loro nazionalità o identità, qualora non siano in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbiano presentato documenti risultati falsi all'arrivo in Italia;
- 2) Che il richiedente abbia presentato domanda di asilo dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare.

Il competente funzionario prefettizio può rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi eccezionali in cui non sia consentito l'allontanamento dal centro di identificazione (*come precisato sopra ai numeri 1 e 2*), permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore rispetto all'orario otto - venti, secondo le modalità stabilite dal prefetto, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata.

Il diniego all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

All'ingresso nel centro è consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, in lingua comprensibile o in lingua legale in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni del prefetto (*vedi sopra punto n. 29*), unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata e alle conseguenze che l'allontanamento non autorizzato dal centro equivale a rinuncia della domanda.

Le informazioni contenute nell'opuscolo informativo possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

32) Che tipo di assistenza medica è garantita nei centri di identificazione?

(Art. 10 Reg.)

Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio Sanitario¹⁵ in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'Interno.

Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

33) Quali sono le misure di accoglienza per i richiedenti asilo non trattenuti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea?

(Art. 5 N.M.)

Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

Il richiedente asilo non trattenuto e al quale è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo¹⁶.

L'accesso alle misure di accoglienza è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine di otto giorni non lavorativi decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale.

Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione adottati nella domanda.

L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni contenute nella c.d. legge Puglia.¹⁷

Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo.

In caso di rigetto della domanda di asilo, e se è presentato ricorso giurisdizionale, su richiesta del richiedente asilo il prefetto competente per l'espulsione può autorizzare lo straniero a soggiornare per un periodo di 60 giorni rinnovabili, fino alla data di decisione del ricorso giurisdizionale, presso un centro di perma-

nenza temporanea, ovvero anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza e assistenza.

Il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per i primi sei mesi in cui non gli è consentito il lavoro ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano di lavorare.

34) Quali sono i criteri e le procedure per accedere all'accoglienza?

(Art. 6 N.M.)

Se il richiedente asilo è privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari ed ha ottenuto un permesso di soggiorno, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo cui viene trasmessa, da parte della questura, la dichiarazione, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta la disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

In caso d'indisponibilità in tali strutture l'accoglienza è disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture previste dalla c.d. legge Puglia¹⁸, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

In tale ipotesi allo straniero sarà consentito l'uscita e l'allontanamento dal centro di identificazione o dalle altre strutture.

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso.

Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura nonché alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato nonché alle procedure relative all'accoglienza.

E' nella facoltà del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

Nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e nei CPT, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo economico di prima assistenza.

L'erogazione del contributo è limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

35) Come avviene l'accoglienza di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale?

(Art. 8 N.M.)

L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravi-

danza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona.

Il direttore del centro deve comunque predisporre servizi al fine di assicurare una qualità di vita che garantisca dignità e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessità dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali i minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

Il direttore, ove possibile, sentito il questore, dispone il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza¹⁹.

Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

L'accoglienza ai minori non accompagnati é effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale per i minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Il Ministero dell'Interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Ros-

sa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

36) Che cosa è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ?

(Art. 1 sexties L. 39/90)

Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere, nell'ambito dei servizi medesimi, il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi del trattamento in un centro di identificazione o in un CPT.

Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

In fase di prima attuazione, il decreto del Ministro dell'Interno:

- a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
- b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
- c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del predetto Fondo, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non è trattenuto in un CPT o in un centro di identificazione e che non é accolto nell'ambito

dei servizi di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario per motivi di protezione sociale²⁰ e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'Interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il servizio centrale é affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

Il servizio centrale suddetto provvede a:

- a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
- b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
- d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;
- e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

37) Quali sono le modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza?

(Art. 9 N.M. - art. 11 Reg.)

Per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, vigono le disposizioni dell'art. 14 del testo unico²¹

Gli altri richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

- a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
- b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'ACNUR, di ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore.

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di CPT e di centri di identificazione, sono ammessi nei centri del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di tutela dei rifugiati con esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui è istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

Gli enti locali ed il servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico dell'ANCI, possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento

della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attività svolte nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. (vedi sopra punto n. 35)

38) Quale è il tipo di assistenza sanitaria e di istruzione previste per i richiedenti inseriti nei servizi del sistema di protezione?

(Art. 10 N.M.)

I richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono iscritti obbligatoriamente, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.²²

Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico.

39) In quali casi possono essere revocate le misure di accoglienza?

(Art. 12 N.M.)

Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza previsto dal sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati o il centro di identificazione o in quello previsto dalla c.d. legge Puglia²³ dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente;
- b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante

la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

- c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
- d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

Nell'ipotesi di mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente, il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi adottati dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

Nell'ipotesi di violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti, il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione all'indirizzo della struttura di accoglienza del richiedente.

Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Nell'ipotesi di revoca per accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza, il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

Note

¹³ Art. 7. D.P.R. n. 303/04 : (Convenzione per la gestione del centro)

1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

2. In particolare, nella convenzione è previsto:

a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;

b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacità adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonchè alle necessità specifiche dei minori e delle donne;

c) le modalità di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

g) modalità per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'Interno e alla Commissione territoriale;

h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

i) le attività ed i servizi per garantire il rispetto della dignità ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'Interno, alla regione, alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti,

entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività effettuata nel centro l'anno precedente.

¹⁴ Art. 11 D.P.R. n.303/04 (Associazioni ed enti di tutela)

1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purché forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui è istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.

¹⁵ I servizi sanitari garantiti dal servizio sanitario ai richiedenti asilo, trattenuti nei centri di identificazione, sono quelli elencati all'art. 35, comma 3 del T.U. sull'immigrazione:

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella G. U. n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

¹⁶ Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).

Il Ministero dell'Interno (in attuazione dell'art. 4 del T.U. del 25 luglio

1998, n. 286) ha emanato, in data 1.3.2000, la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17.3.2000). La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l'esibizione di denaro contante, di fidejussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l'esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l'esibizione del biglietto di ritorno. L'esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d'ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell'ingresso nel territorio nazionale. Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d'ingresso, ovvero - all'eventuale controllo da parte delle autorità di Polizia di frontiera - il formale Provvedimento di respingimento in frontiera.

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale

(a motivo di: affari, cure mediche - per l'eventuale accompagnatore -, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo)

Classi di durata del viaggio	Un partecipante	Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	€ 269,60	€ 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	€ 44,93	€ 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	€ 51,64	€ 25,82
Quota giornaliera a persona	€ 36,67	€ 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa	€ 206,58	€ 118,79
Quota giornaliera a persona	€ 27,89	€ 17,04

¹⁷ Decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'Interno 2 gennaio 1996, n. 233. - Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle FF. AA in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

¹⁸ Vedi nota n. 17.

¹⁹ Cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. n. 303/04 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato).

²⁰ Art. 18 T. U. sull'immigrazione, D. lgs. n. 286/98 (Soggiorno per motivi di protezione sociale)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento

per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,

inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

²¹ Vedi sopra nota n. 7.

²² Art. 34, comma 1, T.U. sull'immigrazione, D. lgs. n.286/98, (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

²³ Vedi sopra nota n. 17.

Scheda di sintesi

INGRESSO SUL TERRITORIO DELLO STATO,
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASILO,
LAVORO

Il richiedente asilo

Può chiedere asilo lo straniero che:

Non è già riconosciuto rifugiato in altro Stato;

Non ha già soggiornato in altro Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra;

Non è responsabile di crimini contro la pace, di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, di un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e chi non si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite;

Non sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., che non risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, o non risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

Cosa deve fare

Rivolgere istanza motivata, se possibile documentata, all'ufficio di polizia di frontiera, o in mancanza, all'Ufficio della Questura territorialmente competente.

Se è un minore non accompagnato, è informato il Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il questore, se non deve disporre il trattenimento facoltativo o obbligatorio, rilascia un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura.

Il trattenimento

Il principio generale è il non trattenimento del richiedente asilo. Il trattenimento **facoltativo** può essere disposto dal questore nei seguenti casi:

per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, se privo di documenti di viaggio o d'identità, oppure se abbia presentato documenti risultati falsi

per verificare gli elementi della domanda di asilo se non sono immediatamente disponibili;

in attesa del riconoscimento del diritto ad essere ammesso in Italia.

Se disposto il trattenimento avviene in un centro di identificazione. Il trattenimento **obbligatorio** è disposto dal questore nei seguenti casi:

se la domanda di asilo è presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o in condizioni di soggiorno irregolare.

Il trattenimento è effettuato presso un centro di identificazione.

se la domanda di asilo è presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Il trattenimento avviene presso un centro di permanenza temporanea e assistenza (CPT).

Dopo 20 giorni senza che la procedura si sia conclusa allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo.

Istruttoria della domanda

L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo la trasmette alla questura dove lo straniero elegge domicilio.

La questura redige verbale delle dichiarazioni del richiedente con allegata l'eventuale documentazione presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata è rilasciata copia al richiedente.

Il questore se non dispone il trattenimento rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura.

Se invece dispone il trattenimento rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente asilo.

Comunicazioni

Le comunicazioni sul procedimento sono rese allo straniero in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, a preferenza dell'interessato.

Lavoro

Il richiedente asilo, in genere, non può svolgere attività lavorativa. Trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda non imputabili allo straniero, in assenza della decisione, è rilasciato un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Può lavorare anche chi era già richiedente asilo alla data del 20 ottobre 2005.

Scheda di sintesi

AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE, DECISIONE SULLA DOMANDA E TUTELA GIURISDIZIONALE IN CASO DI DINIEGO

Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato sono competenti ad esaminare le domande presentate dai richiedenti asilo.

Sono istituite presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo (UTG) di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani.

Competente sulle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei CPT è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro.

Competente sulle domande presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di accoglienza.

Negli altri casi è competente la Commissione territoriale nella cui circoscrizione è presentata la domanda.

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato già pendenti alla data del 20 ottobre 2005, sono decise dalla Commissione nazionale che sostituisce la precedente Commissione centrale

Procedura semplificata

La procedura semplificata si applica nei casi di trattenimento obbligatorio e la sua durata complessiva non può superare il termine di 20 giorni.

Entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza il questore trasmette la documentazione alla commissione territoriale che, entro 15 giorni, provvede all'audizione.

La decisione è adottata entro i successivi 3 giorni.

L'allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale a rinuncia della domanda.

Procedura ordinaria

La procedura c.d. ordinaria si applica quando non è disposto il trattenimento obbligatorio e ha una durata complessiva di 35 giorni.

Entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza il questore trasmette la documentazione alla commissione territoriale che, entro 30 giorni, provvede all'audizione.

La decisione é adottata entro i successivi 3 giorni.

Convocazione ed audizione

La questura comunica allo straniero la data della convocazione per l'audizione.

La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.

La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo e dell'audizione è redatto verbale consegnato in copia allo straniero con copia della documentazione da lui prodotta.

Il richiedente può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

Il richiedente asilo ha facoltà di farsi assistere da un avvocato.

L'audizione dei minori non accompagnati è disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potestà sul minore.

Il richiedente asilo può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

Decisione

La Commissione territoriale, con atto scritto e motivato:

riconosce lo status di rifugiato

allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato che consente di ottenere un permesso di soggiorno per asilo

rigetta la domanda che ritiene priva dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

La decisione è comunicata con le modalità di impugnazione, la possibilità sia del riesame che dell'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

Le decisioni sono tradotte, anche sinteticamente in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, a preferenza dell'interessato.

Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato deve lasciare l'Italia se non può avere un permesso di soggiorno ad altro titolo. Ferma restando la possibilità di riesame il questore provvede all'esecuzione dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera nei confronti dello straniero già trattenuto nel centro di identificazione o in CPT.

Il questore provvede invece, sempre in esecuzione dell'espulsione, all'intimazione a lasciare l'Italia, entro 15 giorni, nei confronti dello straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Contro il decreto di espulsione può essere comunque presentato ricorso entro 60 giorni al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane.

rigetta la domanda se mancano i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le possibili conseguenze negative di un rimpatrio, chiede al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Riesame

Il richiedente, trattenuto presso uno dei centri di identificazione, può presentare entro 5 giorni dalla decisione di rigetto, richiesta motivata di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione lo straniero permane nel centro di identificazione.

La Commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale, procede entro 10 giorni al riesame della decisione.

Contro la decisione negativa sul riesame è ammesso ricorso, nei 15 giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente competente che decide in composizione monocratica.

Tutela giurisdizionale

Contro le decisioni delle Commissioni territoriali, che negano lo status di rifugiato, entro 15 giorni, è ammesso ricorso al tribunale ordinario anche dall'estero.

Il ricorso al giudice non sospende il provvedimento di allontanamento dall'Italia. Il richiedente asilo può chiedere al prefetto l'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso é immediatamente esecutiva.

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale può chiedere al

prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, l'autorizzazione a permanere in Italia fino alla decisione del ricorso.

Il prefetto decide entro 5 giorni, se autorizza la presenza ne definisce le modalità di permanenza, anche trattenendo lo straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

In caso di permanenza il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a 60 giorni, rinnovabile.

Revoca e cessazione status di rifugiato

Lo status di rifugiato può cessare o essere revocato.

I casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato sono decisi dalla Commissione nazionale.

Scheda di sintesi

CONDIZIONI E MODALITÀ DEL TRATTENIMENTO E DELL'ACCOGLIENZA

Condizioni e modalità del trattenimento del richiedente asilo

Il provvedimento di trattenimento del questore è sinteticamente comunicato all'interessato. In caso di trattenimento facoltativo il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza, non superiore a 20 giorni.

Al richiedente asilo nel centro è rilasciato un attestato nominativo come richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel CPT.

Il richiedente asilo è altresì informato:

- a) della possibilità di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
- b) della normativa e del regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

Trascorsi 20 giorni, se la procedura non è terminata, all'uscita dal centro è rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno, di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura.

Centri di identificazione

Sono istituiti 7 centri di identificazione.

Il direttore del centro assicura l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

Il prefetto adotta le disposizioni circa modalità e orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

- a) un orario per le visite giornaliere di 4 ore;
- b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
- c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati, autorizzati dal Ministero dell'Interno;
- d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi è una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della Prefettura - UTG.

Modalità di permanenza nel centro di identificazione

È garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e

donne durante le ore notturne.

L'allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale a rinuncia alla domanda.

E' consentita l'uscita dal centro dalle ore 8 alle ore 20 se compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata, ad eccezione:

- 1) che sia necessario verificare o determinare la nazionalità o identità del richiedente;
- 2) che il richiedente abbia presentato domanda di asilo dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare.

E' consentito eccezionalmente l'allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore rispetto all'orario 8 - 20, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

All'ingresso nel centro è consegnato un opuscolo informativo, in lingua comprensibile o in lingua legale contenente le regole di convivenza, le disposizioni del prefetto, i tempi della procedura semplificata.

Assistenza medica

Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio Sanitario.

Nei centri con oltre 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico generica.

Misure di accoglienza per i richiedenti asilo non trattenuti nei centri di identificazione o nei CPT.

Il richiedente asilo non trattenuto in un centro di identificazione o CPT, al quale è rilasciato il permesso di soggiorno, se risulta privo di mezzi economici sufficienti ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza presentando apposita domanda in Questura.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla Prefettura – UTG e deve essere riferita ad un tempo massimo di 6 mesi, periodo nel quale allo straniero è vietato lavorare.

L'accesso alle misure di accoglienza è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine di 8 giorni non lavorativi decorrente dall'ingresso in Italia.

Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione adottati nella domanda.

Le misure di accoglienza hanno termine con la comunicazione della decisione sulla domanda di asilo.

In caso di rigetto della domanda di asilo, e se è presentato ricorso giurisdizionale, su richiesta dello straniero il prefetto competente per l'espulsione può autorizzarlo a soggiornare per un periodo di 60 giorni rinnovabili, fino alla data di decisione del ricorso giurisdizionale, in un CPT oppure in un centro di identificazione o di accoglienza e assistenza.

Criteri e procedure per accedere all'accoglienza

La Prefettura - UTG in mancanza di disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, può disporre l'accoglienza nei centri d'identificazione per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

In tale ipotesi allo straniero sarà consentito l'uscita e l'allontanamento dal centro di identificazione o dalle altre strutture.

L'indirizzo della struttura di accoglienza costituisce il luogo di residenza del richiedente ai fini della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché alle procedure relative all'accoglienza.

Nei casi di momentanea indisponibilità di posti nelle strutture all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e nei CPT, la Prefettura – UTG eroga, provvisoriamente, il contributo economico di prima assistenza.

Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, ecc.), idonei a garantire misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.

Il direttore, ove possibile, sentito il questore, dispone il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale per i minorenni, ad opera dell'ente lo-

cale con la possibilità di specifici programmi di accoglienza. Il Ministero dell'Interno stipula convenzioni, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.

Il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Gli enti locali possono accogliere il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi del trattenimento in un centro di identificazione o in un CPT.

Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario per motivi di protezione sociale e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'Interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il servizio centrale é affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

Modalità e condizioni materiali di accoglienza

Per i richiedenti ospitati nei CPT vigono le disposizioni previste dall'art. 14 del T.U.

Gli altri richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che devono garantire la tutela della vita e del nucleo familiare, la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'ACNUR, ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati.

Gli enti locali ed il servizio centrale di informazione, promozione,

consulenza, monitoraggio e supporto tecnico dell'ANCI, possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che può negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonché di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attività svolte nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Assistenza sanitaria e istruzione per i richiedenti accolti

I richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sono iscritti obbligatoriamente, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale

Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a 3 mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico.

Revoca delle misure di accoglienza

Il prefetto della provincia in cui ha sede il luogo di accoglienza dispone, con proprio decreto motivato, la revoca delle misure d'accoglienza nei seguenti casi:

mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura – UTG competente;

mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione all'indirizzo della struttura di accoglienza del richiedente.

Avverso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.